Giugno
2026

HDI
ASSICURAZIONI

[TFR Attivo]

Contratto di Assicurazione per il caso morte a vita intera a capitale rivalutabile e premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx
talanx.

PAGINA BIANCA

TFR Attivo

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

SEZ. I – CARATTERISTICHE DELL'ASSICURAZIONE 2
Art. 1. Definizioni 2
Art. 2. Oggetto dell'Assicurazione 2
Art. 3. Soggetti Assicurati 3
Art. 4. Premio 3
Art. 5. Rivalutazione 4
Art. 5.1 Misura della rivalutazione 4
Art. 5.2 Rivalutazione del Capitale Assicurato 4
Art. 6. Beneficiari 4
Art. 6.1 Diritto proprio del Beneficiario 5
Art. 7. Efficacia e durata del Contratto e della prestazione per le singole Posizioni Individuali 5
Art. 7.1 Efficacia 5
Art. 7.2 Durata 5
Art. 8. Recesso 5
Art. 9. Riscatto 6
Art. 9.1 Esercizio del diritto di riscatto 6
Art. 9.2 Riscatto totale del Contratto 6
Art. 9.3 Penalità in caso di Riscatto totale del Contratto 6
Art. 9.4 Riscatto della singola Posizione Individuale 6
Art. 10. Comunicazioni in corso di Contratto 7
Art. 11. Cessione, pegno e vincolo 7
Art. 12. Non pignorabilità e non sequestrabilità 7
Art. 13. Oneri fiscali 7
Art. 14. Legge applicabile e foro competente 7

SEZ. II – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ 7
Art. 15. Documentazione necessaria 7
Art. 15.1 Documenti richiesti per tutti i pagamenti da parte della Società 8
Art. 15.2 Documenti richiesti in caso di riscatto totale del Contratto 8
Art. 15.3 Documenti richiesti in caso di riscatto totale di singole Posizioni Individuali 8
Art. 15.4 Documenti richiesti in caso di riscatto parziale di singole Posizioni Individuali 8
Art. 15.5 Documenti richiesti in caso di decesso dell'Assicurato 8
Art. 15.6 Richieste ulteriori 8
Art. 16. Termini di pagamento della Società 8

Data ultimo aggiornamento del documento: 01/06/2026

SEZ. I – CARATTERISTICHE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1. Definizioni

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione, che può coincidere o meno con il Contraente o con il Beneficiario.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica che coincide con il Contraente e che riceve la Prestazione prevista dal Contratto al verificarsi dell'evento assicurato.

Capitale Complessivo: Per ogni Posizione Individuale è pari alla somma dei singoli capitali assicurati iniziali rivalutati ed eventualmente riproporzionati a seguito di riscatti parziali.

Capitale Assicurato Complessivo: Per ogni Posizione Individuale è pari alla somma dei singoli capitali assicurati inziali.

Capitale Assicurato Iniziale: Per ogni versamento (premio unico inziale e versamenti aggiuntivi), relativo a ciascuna Posizione Individuale, è pari all'importo del versamento al netto delle spese.

Condizioni di Assicurazione: Indica le presenti condizioni generali di assicurazione, predisposte dalla Società.

Contraente: Persona fisica o giuridica residente o domiciliata (se persona fisica) o con sede legale o secondaria (se persona giuridica) nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, in qualità di datore di lavoro di rapporti di lavoro dipendente, che stipula il Contratto, si impegna al versamento del Premio alla Società ed esercita i diritti derivanti dal Contratto.

Contraenza Unica: Si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente, due o più Contraenti società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., ovvero Contraente persona fisica e una o più società da questo controllate.

Contratto: Si intende il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta e dalla Convenzione.

Convenzione: Si intende la convenzione precedentemente o contestualmente stipulata tra la Società e il Contraente che disciplina alcuni aspetti operativi del rapporto tra le parti.

Gestione Separata: Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della Società, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.

Fondo Futuro: È la Gestione Separata in cui confluiscono i versamenti di cui al presente Contratto.

Modulo raccolta dati - Assicurandi: È il modulo compilato dal Contraente per uno o più Assicurati che riporta i dati identificativi degli stessi ai fini della costituzione della relativa Posizione Individuale.

Posizione Individuale: Consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Assicurato, alimentato dai versamenti, al netto delle spese, e dai rendimenti spettanti. La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento.

Premio: È l'importo che il Contraente è tenuto a pagare a fronte delle Prestazioni previste dal Contratto.

Prestazione: È la somma dovuta dalla Società ai Beneficiari al verificarsi dell'evento assicurato o in caso di esercizio del diritto di riscatto.

Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Rivalutazione: Adeguamento del capitale in funzione del rendimento della Gestione Separata secondo quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione. Tale adeguamento può essere sia positivo che negativo.

Società: HDI Assicurazioni S.p.A.

TFR: Indica il trattamento di fine rapporto, ossia la somma di denaro dovuta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2120 del codice civile ed ulteriore normativa tempo per tempo vigente.

Art. 2. Oggetto dell'Assicurazione

In virtù del Contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere coperture assicurative riferite a propri lavoratori dipendenti, che assumono la qualifica di Assicurati. Tale richiesta viene effettuata tramite la sottoscrizione del Modulo raccolta dati -

Assicurandi ed è obbligatorio il consenso di ciascun Assicurato. La Società si riserva di richiedere al Contraente la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente.

Le singole Posizioni Individuali saranno disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione vigenti alla data di costituzione di ciascuna Posizione Individuale (fermo restando che le modifiche alle Condizioni di Assicurazione saranno preventivamente comunicate dalla Società al Contraente e disciplineranno le Posizioni Individuali eventualmente costituite successivamente alla data indicata nella comunicazione stessa, fatto salvo il diritto di recesso del Contraente. Il Contratto ha la finalità di consentire al Contraente di costituire disponibilità economiche nei limiti dei premi versati ai fini dell'erogazione del TFR dei singoli lavoratori dipendenti Assicurati.

La Società si impegna, per ogni Posizione Individuale, a pagare al Contraente/Beneficiario una somma in caso di decesso di ciascun Assicurato, in qualsiasi momento esso avvenga.

La somma che la Società pagherà, per ogni Posizione Individuale, è pari al Capitale Complessivo alla data di decesso di ciascun Assicurato.

Il Contratto prevede, comunque, il pagamento di una somma pari al maggior valore tra:

- il Capitale Complessivo alla data di decesso di ciascun Assicurato;
- il Capitale Assicurato Complessivo eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali.

La prestazione assicurata è comunque commisurata ai versamenti effettuati. Infatti, in relazione a ciascun versamento, la Società garantisce prestazioni che vanno ad aggiungersi a quelle precedentemente acquisite.

Art. 3. Soggetti Assicurati

Possono essere soggetti Assicurati le persone fisiche residenti o domiciliate nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano e che siano lavoratori dipendenti del Contraente.

Art. 4. Premio

Per ogni Posizione Individuale, l'importo del premio unico iniziale è stabilito dal Contraente e non necessariamente coincide con la quota di TFR maturata per il dipendente Assicurato. L'onere economico del pagamento del premio è a carico del Contraente.

Successivamente alla conclusione del Contratto, il Contraente può effettuare versamenti aggiuntivi per ogni Posizione Individuale. La Società si riserva di accettare le proposte di versamento aggiuntivo. I versamenti aggiuntivi possono essere effettuati in qualsiasi mese dell'anno e verranno imputati alla relativa Posizione Individuale nel giorno del mese che coincide con il giorno del mese di efficacia di tale Posizione Individuale. I tempi di imputazione del premio iniziale e dei versamenti aggiuntivi sono meglio disciplinati all'art. 7.1.

Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38/2011, i versamenti nella Gestione Separata sono soggetti al limite di importo pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00) applicato ad una Contraenza Unica. La Società si riserva di verificare l'esistenza di eventuali relazioni attraverso una apposita dichiarazione che deve essere compilata dal Contraente per importi in entrata maggiori di Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

Il Contraente può versare i premi (premio unico iniziale e versamenti aggiuntivi) con:

- **assegno intestato ad "HDI Assicurazioni S.p.A." o all'Intermediario (specificando in tal caso che il versamento è fatto a tale soggetto "in qualità di intermediario di HDI Assicurazioni S.p.A.") e munito della clausola di non trasferibilità;**
- **bonifico bancario o postale su conto corrente intestato alla Società o all'Intermediario (specificando in tal caso che il versamento è fatto a tale soggetto "in qualità di intermediario di HDI Assicurazioni S.p.A.");**
- **altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche online, senza oneri a carico del cliente.**

È inoltre possibile il pagamento del premio effettuato nella stessa data di liquidazione del capitale proveniente da altra/e polizza/e emessa/e dalla Società.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Su ciascun versamento effettuato dal Contraente (premio unico iniziale e versamenti aggiuntivi) grava la seguente spesa:

Spesa percentuale	1,50% su ogni versamento.

Art. 5. Rivalutazione

La Società riconosce una rivalutazione annua delle somme di cui al Contratto in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata alle condizioni che seguono. A tal fine la Società gestisce la Gestione Separata con le modalità e i criteri previsti dal relativo regolamento, pubblicato sul sito internet www.hdiassicurazioni.it.

Art. 5.1 Misura della rivalutazione

La Società dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento della Gestione Separata determinato secondo l'art. 6 del relativo regolamento. La misura di rivalutazione annua applicabile è pari al predetto rendimento della Gestione Separata al netto di una percentuale fissa trattenuta dalla Società pari a 1,50% (rendimento trattenuto). Nel caso in cui il rendimento della Gestione Separata ecceda il 3,00%, la Società trattiene una ulteriore quota del rendimento pari a 0,02% per ogni 0,10% di tale eccedenza.
Tale misura di rivalutazione è applicata per i capitali sia a fronte del premio unico iniziale sia a fronte dei versamenti aggiuntivi.

La misura annua di rivalutazione, pari al rendimento attribuito al Contratto, potrà anche essere negativa.

Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto risulti negativa per effetto dei costi e/o delle fluttuazioni, anche negative, del rendimento della Gestione Separata, il nuovo capitale rivalutato risulterà inferiore al capitale in vigore alla ricorrenza annua precedente.

Per effetto del rendimento trattenuto, la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto potrà risultare negativa anche qualora il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti positivo ma inferiore al rendimento trattenuto. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto sarà ulteriormente ridotta del rendimento trattenuto dalla Società.

Art. 5.2 Rivalutazione del Capitale Assicurato

Al 31 dicembre di ogni anno (tale data è definita come "**Ricorrenza Annuale della Rivalutazione**"), il capitale relativo a ciascuna Posizione Individuale viene rivalutato come segue:

- aumentando o diminuendo il capitale rivalutato alla precedente ricorrenza annuale della misura annua indicata al precedente art. 5.1;
- aumentando o diminuendo i capitali assicurati iniziali a fronte dei versamenti aggiuntivi versati nel corso dell'anno nella misura annua di rivalutazione indicata al precedente art. 5.1 applicata *pro rata temporis* come successivamente illustrato.

La rivalutazione annua viene applicata *pro rata temporis* con riferimento alla misura di rivalutazione ultima fissata dalla Società a norma del precedente art. 5.1 come segue:

- in occasione della prima rivalutazione, in caso di versamenti aggiuntivi effettuati nel corso dell'anno, per il periodo di tempo compreso tra la data di efficacia del versamento del Premio e la successiva Ricorrenza Annuale della Rivalutazione;
- in occasione della liquidazione di una delle prestazioni previste dal Contratto, per il periodo di tempo compreso:
  - per i capitali che hanno già usufruito almeno della prima rivalutazione, fra la Ricorrenza Annuale della Rivalutazione immediatamente precedente e la data del decesso o di richiesta del riscatto;
  - per i capitali che non hanno usufruito di alcuna rivalutazione, fra la data di efficacia del versamento del Premio e la data del decesso o di richiesta del riscatto.

L'aumento o il decremento del capitale verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

Art. 6. Beneficiari

In riferimento alle singole Posizioni Individuali, Beneficiario delle prestazioni è il Contraente, senza possibilità per quest'ultimo di designare soggetti terzi quali Beneficiari.

Art. 6.1 Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della nomina, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme pagate dalla Società a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 7. Efficacia e durata del Contratto e della prestazione per le singole Posizioni Individuali

Art. 7.1 Efficacia

Il Contratto si considera concluso con la sottoscrizione da parte del Contraente della Convenzione e della Proposta (che pertanto ha valore di accettazione) e produce effetti dalla data di efficacia indicata nella Convenzione.
Con riferimento a ciascuna Posizione Individuale, la copertura assicurativa produce effetti:

- il mese successivo alla data di sottoscrizione del Modulo raccolta dati - Assicurandi, alle ore 24 del giorno di calendario che coincide con la data di efficacia del Contratto, purché il versamento del relativo premio sia effettuato con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di efficacia della Posizione Individuale come descritta in questo punto elenco; oppure
- se il versamento non è effettuato entro i termini sopra indicati, la Posizione Individuale sarà efficace dal secondo mese successivo alla data di sottoscrizione del Modulo raccolta dati - Assicurandi, alle ore 24 del giorno di calendario che coincide con la data di efficacia del Contratto (purché il versamento del relativo premio sia stato effettuato a tale data).

(esempio: efficacia Contratto 1 luglio, Modulo raccolta dati - Assicurandi sottoscritto il 10 agosto, versamento premio entro il 21 agosto: efficacia della Posizione Individuale 1 settembre oppure versamento premio dopo il 21 agosto: efficacia della Posizione Individuale 1 ottobre).

Resta fermo che l'efficacia di ciascuna Posizione Individuale è subordinata alle verifiche previste dalla normativa vigente.
In assenza di impedimenti normativi, la Società invia al Contraente un documento riepilogativo con le caratteristiche delle Posizioni Individuali ovvero l'elenco delle singole Posizioni Individuali con i dati anagrafici, l'importo e la data di versamento del premio e la data di efficacia della Posizione Individuale.
Il documento riepilogativo viene emesso in occasione dell'inserimento di nuovi Assicurati oppure in caso di versamenti aggiuntivi.

Art. 7.2 Durata

La durata del Contratto è pari a 5 anni con tacito rinnovo per ulteriori periodi di 5 anni, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra parte almeno 30 giorni prima della relativa scadenza. In caso di disdetta, le Posizioni Individuali già costituite rimarranno in essere ma non potranno essere costituite nuove Posizioni Individuali.
Per ogni posizione individuale la durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Art. 8. Recesso

Entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto, il Contraente può recedere dal Contratto per iscritto secondo le modalità di seguito previste.

Inoltre, con riferimento a ciascuna Posizione Individuale, il Contraente può comunicare per iscritto alla Società la propria volontà di non costituire tale Posizione Individuale finché non sia stato versato il relativo premio. La Società, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente la somma dei premi eventualmente pagati.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con efficacia dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione.
La richiesta di recesso dal Contratto dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a "HDI Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita – Ufficio Assunzione, Portafoglio e Antiriciclaggio I Livello – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma";
- per e-mail portafoglio.vita@hdia.it oppure per PEC hdi.assicurazioni@pec.hdia.it;
- per il tramite dell'Intermediario che gestisce il Contratto.

Art. 9. Riscatto

Art. 9.1 Esercizio del diritto di riscatto

Il Contraente, *dopo almeno un anno dalla data di efficacia del Contratto*, ha diritto di richiedere la liquidazione totale del valore di riscatto del Contratto. Invece, con riferimento alla singola Posizione Individuale, il Contraente può richiedere, anche prima del decorso di un anno dalla data di efficacia del Contratto ed al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 9.4: (i) la liquidazione totale del valore di riscatto (ii) la liquidazione parziale del valore di riscatto. *In tutti i casi, la richiesta di riscatto può essere inviata con le modalità indicate all'art. 15*.

Ai fini del Regolamento Isvap n. 38/2011, la Società in caso di riscatto (totale o parziale) di importo maggiore di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) si riserva di verificare la Contraenza Unica.

Art. 9.2 Riscatto totale del Contratto

Il valore di riscatto totale del Contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto determinati su ogni Posizione Individuale.
Il valore di riscatto di ogni Posizione Individuale è pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale rivalutato all'ultima Ricorrenza Annuale della Rivalutazione ed ulteriormente rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, come previsto all'art. 5.2;
- i capitali assicurati iniziali dei versamenti aggiuntivi effettuati nel corso dell'anno rivalutati fino alla data di richiesta del riscatto, come previsto all'art. 5.2.

Per la determinazione del valore di totale del Contratto non è previsto il confronto tra il Capitale Complessivo ed il Capitale Assicurato Complessivo eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali.

Il riscatto totale del Contratto determina la cessazione anticipata dello stesso ed ha effetto dalla data di richiesta del riscatto.

Art. 9.3 Penalità in caso di Riscatto totale del Contratto

In caso di riscatto totale del Contratto sono previste le seguenti penalità applicate sul complessivo valore di riscatto:

ANNO DI RISCATTO	PENALE
Inferiore al primo anno	Riscatto non ammesso
Nel corso del secondo anno	1,50%
Nel corso del terzo anno	1,00%
Nel corso del quarto anno	0,50%
Dal quinto anno in poi	0,00%

Come misura di rivalutazione del capitale fino alla data di richiesta del riscatto verrà adottata quella ultima fissata dalla Società a norma dell'art. 5.1.

Il valore di riscatto può risultare inferiore al Premio versato.

Art. 9.4 Riscatto della singola Posizione Individuale

Il Contraente per ogni singola Posizione Individuale ha diritto di richiedere:

(i) la liquidazione totale del valore di riscatto - con conseguente estinzione della singola Posizione Individuale - esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente dell'Assicurato con il Contraente. In tal caso la Società pagherà la somma prevista all'art. 9.2;

(ii) la liquidazione parziale del valore di riscatto per la singola Posizione Individuale esclusivamente in caso della concessione al lavoratore di un'anticipazione sul TFR nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Contratto prevede, comunque, in caso di riscatto totale della singola Posizione Individuale, la liquidazione di un importo pari al maggior valore tra:

– il Capitale Complessivo alla data di richiesta del riscatto;

– il Capitale Assicurato Complessivo alla data di richiesta di riscatto eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali.

Il riscatto totale della singola Posizione Individuale determina l'estinzione anticipata della stessa ed ha effetto dalla data di richiesta del riscatto.

Il Contraente, nella richiesta di riscatto parziale per la singola Posizione Individuale, dovrà indicare alla Società la percentuale che intende riscattare su tale Posizione Individuale.
Il riscatto parziale di una Posizione Individuale comporta la singola Posizione Individuale resta in essere per il valore residuo.
In caso di riscatto totale o parziale delle singole Posizioni Individuali, nei casi sopra indicati, non sono previsti costi o penalità.
Come misura di rivalutazione del capitale fino alla data di richiesta del riscatto verrà adottata quella ultima fissata dalla Società a norma dell'art. 5.1.

Il valore di riscatto può risultare inferiore al Premio versato.

Art. 10. Comunicazioni in corso di Contratto

Al fine di procedere con l'emissione del documento riepilogativo da parte della Società, il Contraente dovrà consegnare il Modulo dichiarazioni dell'Assicurando, sottoscritto dall'Assicurando stesso e, al fine della compilazione del Modulo raccolta dati - Assicurandi, dovrà comunicare alla Società i dati anagrafici necessari per ciascun lavoratore dipendente che intende assicurare. Inoltre, il Contraente dovrà comunicare ogni cambiamento di sede, residenza o domicilio proprio o dell'Assicurato.
In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, saranno a carico del Contraente tutte le conseguenze previste per legge o contrattualmente.
La Società trasmetterà ogni anno al Contraente, entro 60 giorni dalla data prevista per la Rivalutazione, il documento unico di rendicontazione annuale della sua posizione assicurativa.

Art. 11. Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente non può cedere ad altri il Contratto (tranne in caso di cessione di azienda o ramo di azienda o trasferimento del dipendente) né può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.

Art. 12. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art.1923 del codice civile, le somme dovute dalla Società a titolo di indennità assicurativa non finanziaria in relazione a contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 13. Oneri fiscali

Le imposte e tutti gli altri oneri di legge relativi al Premio ed al Contratto sono a carico del Contraente.

Art. 14. Legge applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.
Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del Contratto, è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

SEZ. II – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 15. Documentazione necessaria

Tutti i pagamenti da parte della Società sono subordinati alla consegna della documentazione indicata all'art.15.1 e 15.6 ed alla documentazione ulteriore indicata agli artt. 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5, per ciascuna delle ipotesi previste dagli stessi.

La richiesta di pagamento, corredata della documentazione agli artt. sottoindicati, dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

- per comunicazione scritta indirizzata a "HDI Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita – Ufficio Assunzione, Portafoglio e Antiriciclaggio I Livello – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma";
- per e-mail portafoglio.vita@hdia.it oppure per PEC hdi.assicurazioni@pec.hdia.it;
- per il tramite dell'Intermediario che gestisce il Contratto.

Art. 15.1 Documenti richiesti per tutti i pagamenti da parte della Società

- Richiesta del Contraente che contenga le indicazioni che permettano di identificare il Contratto e l'eventuale Posizione Individuale per cui si richiede la liquidazione.
- Dichiarazione del Contraente che attesti la sussistenza, per ciascuna Posizione Individuale, del rapporto di lavoro dipendente.
- Se il Contraente è una persona giuridica: visura camerale del Contraente aggiornata.
- Se il Contraente è una persona fisica: documento di identità del Contraente, qualora non sia già stato presentato e/o sia scaduto.

Art. 15.2 Documenti richiesti in caso di riscatto totale del Contratto

- Eventuale dichiarazione necessaria ai fini dell'art. 5 del Regolamento Isvap n.38/2011 (Contraenza unica).
- Dichiarazione che attesti l'esistenza in vita di tutti gli Assicurati.

Art. 15.3 Documenti richiesti in caso di riscatto totale di singole Posizioni Individuali

- Dichiarazione del Contraente che attesti la cessazione del rapporto di lavoro dell'Assicurato.

Art. 15.4 Documenti richiesti in caso di riscatto parziale di singole Posizioni Individuali

- Dichiarazione firmata del Contraente che attesti la necessità di concedere un'anticipazione del TFR all'Assicurato in base alla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 15.5 Documenti richiesti in caso di decesso dell'Assicurato

- Certificato di morte dell'Assicurato.

Art. 15.6 Richieste ulteriori

La Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quanto previsto agli artt. 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 per particolari esigenze istruttorie relative a specifici casi.

Art. 16. Termini di pagamento della Società

La Società esegue il pagamento al Contraente/ Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione indicata all'art. 15 che precede. Decorsi i termini sopra indicati sono dovuti gli interessi moratori.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 – Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it – www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015